

Comunicazione Consob n. 13015352 del 22 febbraio 2013

OGGETTO: Recepimento degli Orientamenti emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) su questioni relative agli ETF e ad altri OICR armonizzati

In data 25 luglio 2012, l’AESFEM ha pubblicato un documento contenente “Guidelines on Exchange-Traded Funds (ETFs) and other UCITS issues” (di seguito “gli Orientamenti”) con l’obiettivo di fornire specificazioni e chiarimenti concernenti (i) le informazioni da veicolare agli investitori con riferimento agli OICR indicizzati e agli ETF armonizzati, (ii) le regole concernenti le operazioni su talune tipologie di strumenti finanziari derivati (total return swap e derivati OTC) e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio applicabili agli OICR armonizzati e (iii) i criteri da rispettare affinché un OICR armonizzato possa investire in indici finanziari.

Gli Orientamenti dell’ AESFEM sono stati pubblicati, nella traduzione ufficiale in ciascuna lingua dell’Unione, sul sito internet dell’Autorità europea in data 18 dicembre 2012. Il documento è disponibile, nella versione in lingua italiana, anche nel sito istituzionale della Consob.

Gli Orientamenti in oggetto sono stati emanati in conformità all’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di “istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione”.

In tale quadro, gli Orientamenti sono diretti a fornire chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione degli obblighi prescritti dalla disciplina di matrice UCITS nelle tematiche prefigurate, costituendo specifiche indicazioni applicative di portata generale della disciplina europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di recepimento.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 1095/2010/EU, la Consob ha pertanto comunicato all’AESFEM la propria conformità agli Orientamenti in parola.

I destinatari degli orientamenti sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni ivi contenute ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile.

Gli Orientamenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 del documento dell’AESFEM, si applicano dal 18 febbraio 2013.

Una specifica disciplina transitoria è delineata con riferimento agli OICR esistenti alla data di applicazione degli Orientamenti. In particolare, viene consentito l’allineamento agli Orientamenti concernenti le informazioni da diffondere tramite il KIID, il prospetto e le comunicazioni di marketing al primo aggiornamento utile o, al più tardi, entro 12 mesi dalla data di applicazione delle Linee guida.

In considerazione di tali disposizioni transitorie dettate dall'AESFEM, limitatamente all'anno in corso, il termine per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18, comma 4, e 19, comma 1, del Regolamento Emittenti in punto di aggiornamento e pubblicazione del prospetto e di consegna dei dati periodici aggiornati e delle altre variazioni informative non altrimenti comunicate, è prorogato di due mesi, sino al 30 aprile 2013, onde consentire un'ordinata applicazione degli Orientamenti.

Al fine di realizzare una maggiore trasparenza informativa per la tutela degli investitori, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2013, i destinatari degli Orientamenti sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a pubblicare, nella Sezione del proprio sito internet dedicata alla documentazione di offerta concernente gli OICR, un'avvertenza per segnalare che il prospetto è stato già aggiornato in conformità all'articolo 18, comma 4, del Regolamento Emittenti, nonché ai richiamati Orientamenti dell'AESFEM, ovvero, in caso contrario, un'avvertenza per segnalare che si avvarranno del sopra indicato periodo di proroga.

La medesima avvertenza dovrà essere altresì contenuta in un addendum da consegnare gratuitamente all'investitore, unitamente al prospetto, nel caso previsto dall'articolo 17, comma 4, del Regolamento Emittenti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas